



COMUNE DI VALDOBBIADENE

(Provincia di Treviso)

COPIA

ORDINANZA n. 30 del 17-03-2020

Oggetto: Adozione misure preventive per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 (Coronavirus). Temporanea chiusura parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Veneto;
- la nota della Giunta regionale del Veneto prot. n. 87906 in data 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - da COVID-19,
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che

limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo presso parchi e giardini pubblici;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei succitati spazi, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro, anche al fine di consentire alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

a decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dalla lett. d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020:

a) il divieto di utilizzo, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione dell'obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro, di tutti i parchi e giardini pubblici comunali;

b) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;

RACCOMANDA

– in ogni zona del Comune di Valdobbiadene il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020;

DISPONE

– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale;

– che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

- Prefetto Provincia di Treviso;
- Presidente Provincia di Treviso;
- Azienda ULSS2 Marca Trevigiana;
- Questura di Treviso;
- Comando Stazione Carabinieri di Valdobbiadene;
- Servizio di Polizia Locale del Comune di Valdobbiadene ;

AVVERTE

- che il responsabile del procedimento è l'arch. Maddalosso Giovanna Carla, Responsabile della IV^a Unità organizzativa lavori Pubblici Patrimonio Ambiente e Polizia Locale;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

AVVERTE ALTRESÌ

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO
Luciano Ing. Fregonese

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 42. A uso amministrativo.

Valdobbiadene, 17-03-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso
